



# Università degli Studi di Ferrara

## **ACCORDO RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO, ISCRITTO AI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**

### Art. 1 – Obiettivi

L'Università degli Studi di Ferrara riconosce che la promozione delle iniziative di alta formazione del personale tecnico-amministrativo costituisce strumento fondamentale per la crescita culturale e professionale dello stesso e per l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi dell'Ateneo.

L'Ateneo promuove pertanto ogni iniziativa di alta formazione favorendo l'iscrizione dei dipendenti ai propri corsi di studio.

L'Università degli Studi di Ferrara riconosce al proprio personale tecnico-amministrativo in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'esenzione del contributo locale, suddiviso tra I e II rata, fermo restando l'obbligo al versamento delle restanti quote previste per l'anno accademico in cui avviene l'immatricolazione/iscrizione.

### Art. 2 – Requisiti di partecipazione all'agevolazione

Per usufruire della riduzione delle tasse prevista dal presente accordo il dipendente dovrà possedere i seguenti requisiti:

- essere in servizio presso l'Università degli Studi di Ferrara, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- essere immatricolato/iscritto ai corsi di studio di I e II livello e laurea magistrale, con esclusione del post-laurea, attivati presso l'Università degli Studi di Ferrara, esclusi quelli dell'area sanitaria.
- non beneficiare di borse di studio e/o contributi da chiunque erogati.

Il dipendente potrà usufruire dell'agevolazione per un numero di anni pari al doppio degli anni previsti per la durata normale del corso di studio cui si iscrive, compresi eventuali passaggi/trasferimenti di corso.

Per usufruire della riduzione delle tasse negli anni successivi al primo, il lavoratore deve:

- nei corsi di studio post-riforma, aver acquisito nell'anno accademico precedente quello per il quale si richiede il beneficio e comunque non oltre il 22 dicembre, un numero di crediti non inferiore a dieci,
- nei corsi di studio ante-riforma aver acquisito nell'anno accademico precedente quello per il quale si richiede il beneficio e comunque non oltre il 22 dicembre precedente, un numero di esami non inferiore a due.

Non sarà possibile usufruire della riduzione se non viene soddisfatta la condizione di cui al comma precedente. La concessione del beneficio ai dipendenti che si sono immatricolati (1° anno), è condizionata al raggiungimento del merito di cui al comma precedente, da verificarsi all'atto dell'iscrizione all'anno successivo; in caso di valutazione negativa, il dipendente è tenuto ad integrare le tasse relative all'a.a. precedente.

### Art. 3 – Norma transitoria

In fase di prima applicazione, ai dipendenti già iscritti ai corsi di studio, ai quali manchi un numero di crediti/esami inferiore al minimo previsto dall'art. 2 e la prova finale/esame generale di laurea, viene riconosciuta la possibilità di usufruire dell'agevolazione per un massimo di due anni; nel caso in cui manchi la sola prova finale/esame generale di laurea la possibilità di usufruire dell'agevolazione è riconosciuta per un solo anno.